

Parere dell'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione del Comune di Galliera Veneta

Il sottoscritto Revisore Unico, Dott. Gulino Emanuele, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 28/04/2015 ;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio normativo 2013 / 2015 sottoscritto in data 15 novembre 2013;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Destinazione Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – Disciplina Economica Anno 2017, sottoscritto definitivamente dalle delegazioni trattanti in data 19.05.2017, munito della prevista certificazione da parte del sottoscritto in qualità di “Organo di controllo interno” con parere in data 18 aprile 2017;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 09.05.2017 relativa all'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Destinazione risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – della Disciplina economica anno 2017;

Richiamata altresì la Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari n. 2 del 02.01.2017, Reg. Gen. 2, relativa alla costituzione provvisoria del fondo di produttività 2017;

Dato atto che, come risulta dalla Relazione Illustrativa Tecnico-Finanziaria del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in data 14.04.2017, il fondo delle risorse decentrate è stato costituito come previsto dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 nonché dagli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dall'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dall'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;

Visto il proprio parere in data 18 aprile 2017;

Premesso che con il D.Lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22/06/2017, in attuazione della Legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione n. 124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001;

Visto che, in tale sede, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017, in quanto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Inoltre, a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 è abrogato;

Considerato che, pertanto, dai dettati normativi sopra riportati, a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- l'anno di riferimento per il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non è più il 2015, bensì il 2016;
- non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio;
- benché dal 1° gennaio 2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio, fissando come limite l'anno 2016, vengono di contro consolidate le decurtazioni apportate in tale anno per effetto dell'applicazione dei previgenti vincoli ex art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015;
- restano invece invariate la valenza temporanea del vincolo e le modalità di determinazione della costituzione del fondo, in attesa del nuovo contratto collettivo nazionale, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016, nonché da giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 ed ex art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015;
- il calcolo del "Limite fondo 2016", ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, risulta essere pertanto il seguente:
 - totale fondo 2016 al netto delle decurtazioni ex art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015;

Rilevato pertanto che, essendo è già stato costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 e stipulato il contratto decentrato integrativo per l'anno 2017, si deve verificare se tale costituzione rispetta il nuovo vincolo di cui all'art. 23;

Vista la Circolare del 27 aprile 2017 della Ragioneria Generale dello Stato, relativa al Conto Annuale 2016 – rilevazione prevista dal Titolo V del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Presa visione degli elementi di costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017, ed in particolare:

- dell'importo consolidato pari ad €. 53.171,28;
- degli incrementi del C.C.N.L. 22.01.2004 e del 09.05.2006 pari ad €. 9.320,21;
- degli altri incrementi con carattere di certezza e stabilità per RIA e C.C.N.L. 01.04.199 pari ad €. 6.768,82;
- delle seguenti decurtazioni:

<i>Descrizione*</i>	<i>Importo 2017</i>
Riduzione del fondo produttività per conferimento P.O.	2.791,95
Art. 1, comma 236 Legge 208/2015 (limite fondo 2015 parte fissa)	80,38
Art. 1, comma 236 Legge 208/2015 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	5.556,96
Decurtazione permanente dall'anno 2015 ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis d.l. n. 78/2010 (come modificato e integrato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013)	5.261,41
Totale riduzioni	13.690,70

Visto il seguente schema generale riassuntivo di costituzione del fondo anno 2017 e confronto con l'anno 2016, ora anno di riferimento per il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

<i>COSTITUZIONE DEL FONDO</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Differenza anno prec.</i>
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ			
Risorse storiche			
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 02-05)	53.171,28	53.171,28	0,00
Incrementi contrattuali			
Incremento CCNL 04-05 (art. 4, c. 1,4,5, parte fissa)	9.320,21	9.320,21	0,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
RIA ed assegni ad personam personale cessato (art. 4, c.2, CCNL 00-01)	4.895,36	4.957,09	61,73
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	1.811,73	1.811,73	0,00
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	69.198,58	69.260,31	61,73
RISORSE VARIABILI			
DECURTAZIONE DEL FONDO			
Decurtazione per rispetto limite 2015 (art. 1, comma 236 Legge 208/2015)	18,65	80,38	61,73
Decurtazione per decurtazione proporzionale al personale in servizio (art. 1, comma 236 Legge 208/2015)	5.556,96	5.556,96	0,00
Decurtazione permanente dall'anno 2015 ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis d.l. n. 78/2010 (come modificato e integrato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013)	5.261,41	5.261,41	0,00
Altre decurtazioni del fondo (riduzione per conferimento P.O.)	2.791,95	2.791,95	0,00
Totale decurtazione del fondo	13.628,97	13.690,70	61,73
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	69.198,58	69.260,31	61,73
Decurtazioni	-13.628,97	-13.690,70	-61,73
TOTALE RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	55.569,61	55.569,61	0,00
TOTALE RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CONTENIMENTO	55.569,61	55.569,61	0,00

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 e la relativa stipula del contratto decentrato integrativo per l'anno 2017 rispetta il nuovo vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Rilevato nuovamente:

- che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Verificato nuovamente nel dettaglio

- la procedura di attuazione della definizione del CCDI;
- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001 così come rilevato dalla Relazione Illustrativa Tecnico-Finanziaria del Responsabile dell'Area Servizio Finanziari in data 14.04.2017;

- il rispetto della disposizione prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 78/2010, cioè l'applicazione della decurtazione "permanente", la quale prevede che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come introdotto dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014;
- il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che:
 - 1) a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo per le risorse decentrate non può superare il corrispondente ammontare relativo all'anno 2015;
 - 2) una volta rispettato il primo vincolo, il fondo complessivamente costituito deve essere in ogni caso automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Ai fini del calcolo della riduzione proporzionale del fondo in base alla diminuzione del personale in servizio, si è fatto riferimento alla Circolare R.G.S. n. 12/2011, con applicazione del metodo di calcolo della "semi-somma", come già applicato per la disciplina di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.
- il rispetto delle disposizioni dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come indicato dettagliatamente nei paragrafi precedenti, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs, n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 al netto delle decurtazioni ex art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015;
- il rispetto del pareggio di bilancio.

Attesta e conferma

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL.

Tutto ciò premesso

Il Revisore Unico,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE relativamente a quanto stabilito dall'articolo 40-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e che la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 e la relativa stipula del contratto decentrato integrativo per l'anno 2017 rispetta il nuovo vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Galliera Veneta, 13 luglio 2017

Il Revisore Unico
(Dott. Gulino Emanuele)

f.to Gulino Emanuele